

COMUNE DI CAVEDINE

**REGOLAMENTO
PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI
E L'ATTRIBUZIONE DI BENEFICI ECONOMICI
A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI**

Comune di Cavedine

PREMESSA

Da diversi anni i 6 Comuni della Valle dei Laghi [Calavino, Cavedine, Lasino, Padergnone, Terlago e Vezzano] stanno collaborando attivamente per la realizzazione di un progetto culturale di ampio respiro, inteso da una parte a raccordare le singole iniziative nel contesto socio-culturale della valle e portare dall' altra a proposte di spessore culturale più elevato, rivolte all' intero bacino d'utenza valligiano. Tale operatività è stata affidata fin d' allora alla Commissione Culturale Intercomunale –formata da 2 rappresentanti per Comune- che predispone ed organizza il piano annuale delle attività.

Dal 2007 si è cercato attribuire a questo intento di collaborazione intercomunale un riconoscimento giuridico-istituzionale con l'avvio –mediante convenzione sottoscritta dalle 6 Amministrazioni comunali- di una Gestione Associata per le Attività Culturali nella valle dei Laghi con Calavino comune capofila. E' rimasta operativa –accanto alla figura del Responsabile Unico, prevista dalla normativa provinciale in tema di gestioni associate- la Commissione Intercomunale con gli stessi compiti di programmazione e gestione delle attività culturali.

La recente apertura del nuovo "Teatro della valle dei Laghi" (Vezzano), gestito tramite Convenzione dai 6 Comuni ed affidato per la realizzazione delle iniziative, tramite bando, ad un' Associazione di comprovata capacità, sta portando a maturazione un vero e proprio Sistema Culturale Intercomunale in quanto cerca di mettere in rete con nuovi spunti e proposte le risorse, sia umane che finanziarie, dell' associazionismo valligiano.

Va rilevato, infine, che dallo scorso dicembre sono stati nominati gli organi della Comunità di Valle ed è intenzione condivisa l' opportunità di allargare la Gestione Associata alla partecipazione della Comunità, a cui sarà affidato il compito di Ente capofila.

Fra gli obiettivi irrinunciabili del Progetto triennale in scadenza vi è la necessità di uniformare i regolamenti comunali per " l'erogazione di finanziamenti e l' attribuzione di benefici economici a soggetti pubblici e privati" e di conseguenza si è condivisa fra i Comuni aderenti l'adozione di un nuovo regolamento.

Tutto ciò premesso si indicano qui di seguito gli articoli del nuovo regolamento:

Art. 1

Finalità

1. Il Comune di Cavedine riconosce il valore fondamentale e il significato irrinunciabile del principio di sussidiarietà e l'esigenza di un suo concreto ed aggiornato esercizio.
2. A tale fine, promuove il ruolo di soggetti diversi, pubblici e privati, nella realizzazione dell'interesse generale.
3. In relazione all'attività dei soggetti non pubblici, il Comune di Cavedine tutela e sostiene in particolare il valore delle espressioni del volontariato, del libero associazionismo e della cooperazione, riconoscendovi l'espressione di un'assunzione gratuita di responsabilità personale, civile e sociale condivisa, di mutualità e di reciprocità.
4. Il Comune di Cavedine, a questi fini e attraverso questo regolamento, stabilisce i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di agevolazioni e vantaggi economici, d'ora in poi definiti provvidenze, a soggetti pubblici e privati, in applicazione di quanto disposto dall'art. 19 della legge provinciale 30.11.1992 n. 23.
5. La disciplina di cui al presente regolamento si propone, inoltre, un obiettivo di razionalizzazione e di qualificazione della spesa pubblica.

Art. 2

Natura delle provvidenze

1. Le provvidenze producono vantaggi unilaterali ai destinatari. Esse assumono la forma di:
 - a. *sovvenzioni*, quando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da un'attività svolta o da un'iniziativa organizzata da altri soggetti, in quanto si inserisce organicamente negli indirizzi programmatici del Comune;
 - b. *contributi*, quando le provvidenze sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si assume solo una parte dell'onere complessivo.
2. Per attività di carattere annuale, prevedibili e ricorrenti, e per la realizzazione di opere che comportino un impegno realizzativo o finanziario ripartito su più anni, l'assegnazione di provvidenze può avvenire su base pluriennale, nei limiti di spesa e temporali previsti dalla proiezione pluriennale del bilancio di previsione.

Art. 3

Albo dei beneficiari

1. I soggetti beneficiari saranno iscritti in un unico albo previo deposito del loro atto costitutivo, statuto o programma di attività individuale; ogni modifica dovrà venire tempestivamente segnalata. I documenti di cui sopra dovranno essere depositati alla richiesta di intervento.
2. Spetta alla Giunta comunale, in casi di particolare gravità, procedere alla cancellazione dall'albo o rifiutarne l'iscrizione.

Art. 4

Limiti oggettivi

1. Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome:
 - a. le provvidenze erogate in attuazione di funzioni delegate;
 - b. le provvidenze conseguenti a rapporti convenzionali o ad accordi formalizzati con soggetti terzi, che non rientrino tra quelli di cui all'art. 10, comma 1, Lettera a);
 - c. i trasferimenti finanziari per l'esercizio di servizi ed attività rientranti nelle competenze istituzionali del Comune e da questo affidate a soggetti terzi per ragioni di opportunità e/o di convenienza;
 - d. i trasferimenti a soggetti terzi effettuati per conto di altri enti pubblici e da questi successivamente rimborsati;
 - e. gli interventi disposti o supportati da leggi o regolamenti specifici;
 - f. le attività che rientrano nel settore della solidarietà internazionale e della cooperazione, per le quali il presente regolamento si applica limitatamente alle disposizioni di cui al successivo articolo 10, comma 2;
 - g. gli aiuti erogati a comunità colpite da eventi luttuosi o calamitosi;
 - h. ogni altro intervento finanziario o di contenuto materiale che non abbia i caratteri della liberalità e della sussidiarietà.

Art. 5

Termini di presentazione delle richieste

1. La presentazione delle richieste di ammissione ai benefici disciplinati da questo regolamento è fissata:
 - per le attività gestionali annuali e per le attività prevedibili o ricorrenti entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo;
 - per le attività straordinarie od occasionali, non prevedibili o non ricorrenti prima dell'inizio della manifestazione o dell'avvio dell'attività o dell'effettuazione dell'acquisto.
2. E' fatta salva la possibilità di adeguare, con provvedimento della Giunta comunale, i termini di presentazione delle richieste, indicati nel comma precedente, alle scadenze previste da altre Amministrazioni pubbliche per le medesime attività.
3. E' facoltà della Giunta diffondere, distintamente per ambiti omogenei di attività e in tempo utile ai fini di una adeguata presentazione delle proposte da parte dei richiedenti, le linee-guida, cui le politiche e gli orientamenti dell'Amministrazione intendono corrispondere, anche promuovendo, ai fini dell'assegnazione delle risorse, forme di confronto concorrenziale (bandi) fra i potenziali beneficiari.

Art. 6

Compiti dei Servizi

1. Spetta ad un Servizio individuato dalla Giunta comunale:
 - la raccolta e la verifica della correttezza delle domande e la loro eventuale integrazione con gli elementi istruttori accessori o necessari od opportuni;
 - la predisposizione della modulistica, se ritenuta opportuna per esigenze di semplificazione delle procedure, che dovrà essere ispirata a semplicità ed omogeneità.
 - l'accertamento dei requisiti stabiliti dalle leggi e dal presente regolamento;
 - la predisposizione degli schemi di deliberazione;
 - la raccolta di pareri o di elementi istruttori di altri Servizi;
 - l'attività di informazione e di collaborazione con i soggetti richiedenti, alla luce di una precisa esigenza di semplificazione procedurale, di partecipazione e di trasparenza; l'attuazione di questo principio comporta, fra l'altro, che la scadenza annuale dei termini per la presentazione delle richieste siano ricordati con lettera circolare a tutti i potenziali beneficiari individuati o individuabili;
 - il controllo amministrativo sulla correttezza delle rendicontazioni;
 - la raccolta di elementi informativi e conoscitivi come supporto alle decisioni nel settore di specifico interesse;
 - l'impostazione e l'erogazione, diretta o indiretta, dei servizi di cui al presente regolamento.

Art. 7

Termine per la conclusione del procedimento

1. Il termine per la conclusione del procedimento relativo alle istanze di cui al presente regolamento è fissato in 30 giorni per le attività straordinarie od occasionali, non prevedibili o non ricorrenti, in 120 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, per le attività gestionali annuali ovvero prevedibili e ricorrenti e nel termine fissato dal bando per le attività per le quali siano stabilite forme di confronto concorrenziale.

Art. 8

Destinatari delle provvidenze

1. La concessione delle provvidenze può essere disposta a favore:
 - di enti pubblici, per attività ed iniziative che gli stessi esplicano a beneficio della comunità locale;
 - di enti privati, quali fondazioni, associazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica e di associazioni non riconosciute, cooperative e comitati, che svolgano iniziative di specifico interesse in favore della comunità locale;
 - di imprese e di singoli cittadini, qualora dall'esame della richiesta e dei criteri di ammissione della medesima risulti il prevalente interesse pubblico derivante dal relativo accoglimento.
2. Sono escluse da ogni beneficio:
 - le attività autoriferite, cioè rivolte esclusivamente o prevalentemente ad un ambito interno al soggetto proponente;
 - le attività la cui impostazione scientifica, tematica o di metodo sia ritenuta carente nei requisiti minimi di rigore;
 - le spese palesemente eccessive rispetto ai prezzi correnti di mercato o manifestamente non necessarie;
 - le attività palesemente con scopo di lucro;
 - le attività realizzate o promosse da partiti politici o da movimenti che li fiancheggiano;
 - le attività realizzate al di fuori del territorio comunale, fatta eccezione per le attività nel settore della solidarietà internazionale, per quelle inerenti la promozione della cultura della pace, per quelle effettuate nell'ambito di accordi di collaborazione tra il Comune ed altri enti e per le attività svolte da associazioni locali che non possono essere realizzate sul territorio comunale.
3. E' possibile attribuire le provvidenze, per distinti ed omogenei settori di attività, anziché al diretto richiedente, ad un soggetto terzo in grado di garantire autorevolmente l'impostazione e la realizzazione di una progettualità unitaria e coordinata nello specifico settore di attività, vincolandolo all'utilizzo conforme delle risorse a tale fine assegnate.
4. I beneficiari delle provvidenze saranno tenuti a rendere pubblico che l'attività è realizzata con il sostegno finanziario del Comune.

Art. 9

Richiesta di ammissione alle provvidenze

Le richieste di ammissione alle provvidenze sono indirizzate al Comune e devono essere presentate in regola con la normativa vigente in materia di bollo.

Alla domanda di contributo dovrà essere allegata la seguente documentazione (Allegato A e B):

- relazione illustrativa delle attività o delle iniziative per le quali si richiede la provvidenza, specificando, nel caso di attività straordinarie od occasionali, non prevedibili o non ricorrenti, denominazione, data e luogo di svolgimento (Comune), modalità organizzative, numero partecipanti, obiettivi;
- preventivo di spese ed entrate relativo alle attività o alle iniziative per le quali si richiede la provvidenza, con specificazione degli enti pubblici e privati presso cui si è richiesto contributo per la medesima attività o iniziativa.

Art. 10

Interesse pubblico

1. Le provvidenze sono suddivise e quantificate in base al loro interesse pubblico, secondo la seguente graduazione a decrescere:
 - a. attività di interesse pubblico istituzionale, cioè attività svolte da soggetti che vedano il Comune di Cavedine come socio fondatore, statutario o rappresentato per legge o che, per ragioni diverse, quali la grande tradizione od il prestigio riconosciuto, assumano un ruolo centrale nell'attuazione delle politiche comunali di settore; dette attività vengono di norma sostenute mediante specifici stanziamenti iscritti a bilancio, la cui assegnazione può essere disciplinata mediante formali convenzioni o intese che assicurino la necessaria corrispondenza con le politiche comunali e garantiscano il conseguimento di una concordata reciprocità;
 - b. attività di interesse pubblico generale, intese come iniziative che riflettono un interesse collettivo e diffuso o comunque vasto e radicato e che coinvolgano più soggetti;
 - c. attività di interesse pubblico parziale, il cui rilievo pubblico è limitato ad ambiti di interesse circoscritti.
2. Nella valutazione delle richieste relative ad iniziative di solidarietà internazionale e cooperazione si farà riferimento ai seguenti criteri:
 - sostegno ad esperienze locali in atto;
 - coinvolgimento e partecipazione attiva delle comunità locali;
 - trasferimento di tecnologie rispettose dell'ambiente umano e naturale;

Art. 11

Erogazione delle provvidenze e loro rendicontazione

1. L'erogazione delle provvidenze è disposta ad avvenuta eseguibilità del provvedimento di liquidazione.
 2. I soggetti beneficiari devono provvedere alla rendicontazione, pena decadenza automatica della provvidenza, per le attività annuali, prevedibili o ricorrenti, entro il 5 febbraio dell'anno successivo e, per le attività straordinarie od occasionali, non prevedibili o non ricorrenti, prima della liquidazione. A tal fine devono presentare la seguente documentazione (Allegato B e B1):
 - relazione conclusiva dell'attività o delle iniziative oggetto di contributo, specificando, nel caso di iniziative, denominazione, data e luogo di svolgimento (Comune), modalità organizzative; numero partecipanti, obiettivi raggiunti;
 - rendiconto finanziario di entrate e di spese relativo alle attività o alle iniziative oggetto di contributo, con specificazione degli enti pubblici e privati presso cui si è ottenuto contributo per la medesima attività o iniziativa.
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la completezza e la veridicità dei dati esposti nel rendiconto e l'attinenza delle entrate e delle spese indicate all'attività/iniziativa oggetto di contributo;
- Nel caso di provvidenze assegnate su base pluriennale l'erogazione e la rendicontazione mantengono in ogni caso una cadenza annuale.
3. Nel caso in cui il disavanzo esposto nel rendiconto finanziario dell'attività /iniziativa sia inferiore all'importo del contributo, il responsabile del procedimento provvede alla rideterminazione del contributo assegnato in misura pari all'entità del disavanzo ed al recupero della somma eccedente.

Il responsabile del procedimento provvede, inoltre, al recupero integrale della provvidenza assegnata nei seguenti casi:

- rinuncia formale, da parte del beneficiario, del contributo assegnato;
 - mancata presentazione della documentazione inerente la rendicontazione nei termini indicati dal presente articolo.
4. Il contributo assegnato sarà revocato o rideterminato in diminuzione, con conseguente obbligo di restituzione dell'importo anticipatamente erogato, nei seguenti casi:
- mancato svolgimento dell'attività/iniziativa oggetto di contributo;
 - grave e sostanziale difformità tra l'attività/iniziativa prevista in sede di richiesta della provvidenza ed attività/iniziativa effettivamente realizzata.

Art. 12

Oneri fiscali

Riguardo alle erogazioni contributive, richiamate sopra, la normativa statale in materia fiscale, ai sensi dell' art. 28 del DPR 600/73, prevede che:

- a. i contributi erogati per il perseguimento dei fini istituzionali delle Associazioni o Gruppi e sempre che l'attività svolta non assuma carattere commerciale, non dovrà applicarsi la ritenuta del 4%;
- b. i contributi erogati per la riduzione degli oneri, sopportati dalle Associazioni o Gruppi, per lo svolgimento di attività aventi natura commerciale dovrà applicarsi la ritenuta del 4%.

Art. 13

Patrocinio

1. Il patrocinio del Comune, inteso quale adesione istituzionale al significato di attività o di iniziative di particolare rilievo civile, sociale, culturale, scientifico realizzate da parte di soggetti terzi, senza fini di lucro, viene attribuito dal Sindaco su richiesta motivata da parte degli interessati.
2. Il provvedimento sindacale di attribuzione del patrocinio può prevedere, sempre a richiesta di parte, il riconoscimento dell'interesse pubblico della manifestazione o dell'iniziativa, ai fini della non applicabilità del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del regolamento comunale per l'applicazione del canone medesimo e/o ai fini dell'applicazione di altre eventuali agevolazioni tariffarie vigenti.
3. Il patrocinio deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Art. 14

Abrogazioni e norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Cavedine.
2. Il termine per la presentazione delle domande di contributo per le attività gestionali annuali e attività prevedibili o ricorrenti relative all'anno 2011, viene fissato al 31 ottobre 2010.